



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 26/05/2021 al 17/06/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Biggeri)

Deliberazione n. 419

del 19/05/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A227
MG

OGGETTO: Convenzione attiva con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale. Periodo 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione 30 novembre 2020, n. 837 questa Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione attiva con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale da parte della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini, dal 1 dicembre 2020 al 31 maggio 2021;
- l'art. 2 del testo di convenzione approvato con la citata deliberazione prevedeva la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

RICORDATO che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 31 maggio 2021;

RILEVATO che, come previsto dalla convenzione stessa, essendo escluso il rinnovo tacito, la stessa può essere rinnovata solo a seguito di specifica istanza da parte della struttura esterna interessata;

ATTESO che con nota in data 14 aprile 2021, prot. n. 11567, conservata in atti, Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - ha chiesto di poter rinnovare la convenzione per pre-

stazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale da parte della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli conservato in atti, in merito al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Responsabile della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini nonché Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni e il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole al rinnovo della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (conservato in atti);

VISTA la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

RILEVATO che l'attività richiesta:

- Oggetto: visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali nell'ambito di chirurgia generale;
- U.O.C. interessata: Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini;
- Durata: dal 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022;
- Introito presunto: Euro 8.000,00;
- Accessi e compensi: riportati nella convenzione;
potrà essere prestata dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2, lett. c) disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazio-

nale” che, all’art. 8, disciplina l’Attività aziendale a pagamento”; in particolare, il comma 1 prevede che: “L’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta, fuori dell’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria”; il comma 2: “L’attività resa per conto dell’azienda all’esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni”;

- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e l’art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
 - art. 24 “Orario di lavoro dei dirigenti”;
 - art. 114 “Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti”;
 - art. 115 “Tipologie di attività libero professionali intramuraria”;
 - art. 117 “Altre attività a pagamento”;

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” e dall’art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l’introito presunto riferito a 8 mesi, ammontante a Euro 8.000,00, potrà essere annotato in contabilità generale ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio del presente provvedimento;

RICORDATO che l’atto aziendale di cui all’art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l’attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo di Convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare il rinnovo della convenzione con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale, dal 1 giugno 2021 fino al 31 gennaio 2022, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell’attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell’atto aziendale di cui all’art. 114, comma 1, (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell’art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Libera professione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, la somma di Euro 8.000,00 per il periodo di mesi 8, relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensivi di costi aziendali, fondi ed IRAP;

RITENUTO di incaricare:

- il Responsabile della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini, dr. Mauro Longoni, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione attiva con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale da parte della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini, allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale, con validità dal 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
2. di approvare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta;

3. di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
 - dovranno essere rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
 - non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019, Area Sanità;
4. di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 8 mesi, relativi ai corrispettivi per le prestazioni rese, pari a presunti Euro 8.000,00 saranno annotati ai conti dei bilanci indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
5. di incaricare il Responsabile della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini, dr. Mauro Longoni, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
6. di incaricare il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 48/2020 - tit. 01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 19 MAG. 2021, avente all'oggetto:

“Convenzione attiva con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale. Periodo 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022”.

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. 43.25.00230 descrizione: ALP convenzioni anno 2021 per Euro 7.000,00
- al conto economico n. 43.25.00230 descrizione: ALP convenzioni anno 2022 per Euro 1.000,00
- al conto economico n. 63.05.00006 descrizione: compensi attività libera professionale convenzioni dell'anno 2021 per Euro 5.700,00
- al conto economico n. 63.05.00006 descrizione: compensi attività libero professionale convenzioni dell'anno 2022 per Euro 814,19
- al conto economico n. 85.05.00223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2021 per Euro 510,00
- al conto economico n. 85.05.00223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2022 per Euro 72,86

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Affari generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa  Domenica Luppino)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord

Milano

n. di R.G.

Convenzione con Società Cooperativa Sociale Giuseppe Moscati per prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale da parte della

U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), viale Matteotti 83, in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

Società Cooperativa Sociale Giuseppe Moscati - struttura privata non accreditata con il SSN - (appresso denominata "Contraente") con sede in Buccinasco via Vittorio Emanuele II°, 15 (P.IVA e C.F. 03997140151), in persona del dott. Rag. Carlo Bosello, in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO

- che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni ambulatoriali di chirurgia generale tramite la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini;
- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data _____ n. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche saranno erogate da Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio – presso la struttura del Contraente sita in via Orti 27, Milano - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale.

Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 giugno 2021 e resterà in vigore fino al 31 gennaio 2022.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire

disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 – Prestazioni – compensi - accessi

Le prestazioni specialistiche in argomento (visite ambulatoriali di chirurgia generale) avverranno mediante **n. 1 accesso settimanale** della durata di **n. 4 ore circa ad accesso**. Il Contraente, a compenso delle attività professionali prestate, riconoscerà all'ASST Nord Milano i seguenti compensi:

- **visita specialistica chirurgica Euro 127,50;**
- **visita specialistica proctologica Euro 105,00;**
- **visita specialistica senologica Euro 105,00;**
- **visita di controllo chirurgica Euro 56,00;**
- **visita di controllo proctologica Euro 84,00;**
- **visita di controllo senologica Euro 84,00;**
- **legatura elastico emorroidi Euro 245,00;**
- **incisioni trombo emorroidario Euro 140,00.**

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 – Rendicontazione – fatturazione

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it- un prospetto (redatto secondo schema tipo – allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà

essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

Art. 5 – Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 – Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare i

dipendente dell'Azienda.

Art. 7 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 – Riservatezza – trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla

rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 – Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;
- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale;
- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C. interessata.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a



detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 11 – Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale –

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)



per il Contraente

Società cooperativa sociale Giuseppe Moscati

Il Legale Rappresentante

(rag. Carlo Bosello)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12

Società cooperativa sociale Giuseppe Moscati

Il Legale Rappresentante

(rag. Carlo Bosello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.



Spett.le ASST Nord Milano
 Viale Matteotti n. 83,
 Sesto San Giovanni – 20099 (MI)

c.a.: conv.attive@asst-nordmilano.it

DATA _____

OGGETTO: accessi effettuati nel mese di _____ anno _____
 dalla/dal dr.ssa/dr. _____ (Nome e Cognome)*.

Si trasmette di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate come da oggetto:

DATA	ORARIO ATTIVITA'***			DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA UNITARIA	IMPORTO TOTALE
	DALLE ORE	ALLE ORE	TOT. ORE			
TOTALE						

Firma del Dirigente Medico
 dell'ASST Nord Milano per convalida

Timbro e firma della Struttura
 per la validazione

=====

=====

*N.B.: Le informazioni riportate nel presente modulo devono riguardare le prestazioni effettuate da un singolo medico.

**N.B.: Indicare l'esatto orario di inizio e di fine attività giornaliera svolta dal medico presso la struttura, non l'orario di prenotazione della prestazione.

=====